



n. 11 - novembre 1997 **Lavoro a domicilio**

Il lavoro a domicilio é una forma di lavoro con una diffusione relativamente ridotta in Alto Adige. Per lavoro a domicilio si intende l'esecuzione da parte del lavoratore di mansioni retribuite per conto di uno o più imprenditori svolte nel proprio domicilio utilizzando materie prime e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore con eventuali collaborazioni di conviventi e familiari a carico. Il lavoro a domicilio, in quanto lavoro subordinato, si distingue dal lavoro autonomo poichè sussiste subordinazione del lavoratore al committente. Tale subordinazione comporta l'assoggettamento del lavoro a domicilio alle direttive dell'imprenditore committente ed agli eventuali controlli a lavoro terminato.

È stata esclusa la sussistenza del rapporto di lavoro a domicilio nei casi in cui l'attività svolta abbia contenuti di elevata professionalità che facciano presupporre l'esecuzione del lavoro in modo autonomo e cioè senza le indicazioni del committente, che invece sono da considerarsi essenziali nel rapporto di lavoro a domicilio. Giuridicamente si esclude la sussistenza del rapporto di lavoro a domicilio anche quando il rischio dell'impresa ricada totalmente sul lavoratore. Questa situazione si verifica quando al committente, in base all'incarico dato, viene consegnata la quantità di pezzi concordata ad un prezzo fisso, mentre le perdite verificatesi rimangono a carico del lavoratore riducendo il margine di guadagno. Un ulteriore indizio della sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo, anziché a domicilio, può essere costituito dall'elevato fatturato, conseguito dal lavoratore, che possa far presumere una collaborazione non accessoria di familiari o di altre persone. Va però segnalato che la normativa è diretta alla tutela di lavoro a domicilio, per cui secondo la giurisprudenza è preferibile, nei casi dubbi, propendere per il lavoro a domicilio anziché autonomo.

Le caratteristiche salienti rispetto al normale rapporto di lavoro subordinato sono da ravvisarsi nell'utilizzo del lavoro accessorio dei familiari, di proprie attrezzature e materie prime e nella possibilità di lavorare per conto di più imprenditori. Il lavoratore a domicilio deve comunque rispettare l'obbligo di fedeltà. Se l'imprenditore è interessato ad un rapporto di lavoro esclusivamente con il lavoratore a domicilio, gli deve affidare una quantità di lavoro sufficiente a garantirgli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

Il lavoratore a domicilio

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questo gli affidi una quantità di lavoro sufficiente per una prestazione di lavoro continua, corrispondente all'orario normale di lavoro continuativo secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria. Le relative prescrizioni della legge sul lavoro a domicilio si discostano in due punti qualificanti dagli obblighi usuali previsti per il lavoratore. Da un lato il lavoratore a domicilio, grazie alla sua situazione particolare, è relativamente indipendente e non è inquadrato in una struttura gerarchica dell'impresa poiché deve osservare solo le disposizioni impartite per l'esecuzione del lavoro direttamente dall'imprenditore o dai suoi collaboratori. D'altro lato il suo dovere di fedeltà è espressamente legato ad una sufficiente quantità di ordini.

-

Il committente di lavoro a domicilio

L'iscrizione nel registro dei committenti avviene a seguito della relativa domanda del datore di lavoro indirizzata all'ufficio provinciale del lavoro. Questo trasmette la richiesta all'Ispettorato del Lavoro che in seguito a visita ispettiva dà il nullaosta e dispone l'iscrizione nel registro dei committenti del lavoro a domicilio.

Le domande di iscrizione al registro dovranno essere respinte, quando risulti che il lavoro a domicilio viene effettuato in seguito a cessione (a qualsiasi titolo) di macchinari e attrezzature trasferite fuori dall'azienda richiedente e che questa intende in tal modo proseguire la lavorazione per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori dipendenti. Nel caso venga accertato che è stato commissionato del lavoro a domicilio da chi non risulti iscritto nell'apposito registro, l'iscrizione del committente può aver luogo anche d'ufficio con contestuale applicazione di una sanzione amministrativa.

I lavoratori a domicilio devono essere muniti dal committente del cosiddetto libretto di controllo, nel quale devono essere annotati la consegna del lavoro del committente e la riconsegna del medesimo da parte del lavoratore con la retribuzione corrisposta. Il libretto di controllo contiene tutti i dati necessari per il calcolo degli importi pagati e delle trattenute effettuate, facendo pertanto venire meno per il committente il dovere di consegnare il prospetto paga. Il libretto di controllo deve essere presentato prima dell'uso all'ispettorato del lavoro per la sua vidimazione.

L'opuscolo recentemente pubblicato su questa tematica può essere richiesto gratuitamente alla Ripartizione lavoro.